CORTE DI CASSAZIONE – 5° SEZIONE CIVILE

SENTENZA 28-01-2010 N° 1838

Imposte e tasse – riscossione – sequestro conservativo – debiti da imposta e sanzioni - applicabilità

Svolgimento del processo

L'Ufficio delle Entrate di Jesi, con istanza 9-06-2002, chiese al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona di autorizzare il sequestro conservativo dei beni della s.r.l. La Perla, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 472/1997. A sostegno della richiesta espose che aveva notificato alla società undici avvisi di accertamento per violazioni relative a costi indebitamente dedotti per operazioni inesistenti in relazione ad irpeg, ilor, iva. irap, ritenuta alla fonte e sanzioni, e che il pregresso comportamento della contribuente faceva temere la dispersione della garanzia del credito, pari a 848.752.000. Costituendosi la società sostenne che l'istanza era inammissibile in quanto la cautela era richiesta anche in relazione ai debiti di imposta ed interessi, e non solo a garanzia della riscossione delle sanzioni, come previsto dalla disposizione dell'art. 22 D. Lgs. 472/1997. La CTP autorizzò il sequestro, e la società propose appello. La CTR ha accolto l'impugnazione della contribuente, revocando l'autorizzazione a procedere a sequestro integralmente, anche nei limiti di somma corrispondenti all'importo delle sanzioni.

L'Amministrazione finanziaria ricorre con un motivo. La società intimata non si è difesa.

Motivi della decisione

La CTR ha motivato l'accoglimento del gravame osservando che a favore della tesi della contribuente militavano argomenti formali e sostanziali.

Quanto ai primi, ha rilevato che la titolazione del D. Lgs. 472/1997 fa esclusivo riferimento alla materia sanzionatoria, e che la lettera i) del comma 133 dell'art. 3 della legge 662/1996 (di delega "in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie") collega le misure cautelari da emanare al soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria. Sul piano sostanziale, ha osservato che la interpretazione della disposizione dell'art. 22 del D. Lgs. 472/1997 proposta dall'Ufficio attribuirebbe ad essa un significato in contrasto con il chiaro tenore della legge delega 662/1996, sicché andrebbe respinta in base alla regola che impone di attribuire alle norme un significato compartibile col dettato costituzionale piuttosto che uno illegittimo.

Il ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 22 D. Lgs. 472/1997, nonché violazione dell'art 112 c.p.c. e motivazione contraddittoria quanto alla revoca del sequestro concernente le sanzioni.

Col primo motivo si osserva che le considerazioni svolte sul tenore letterale delle disposizioni richiamate sono prive di pregio perché esclusivamente formali, e conducono ad una interpretazione che prescinde dalla considerazione complessiva del sistema normativo in cui le disposizioni sono inserite, quale deve essere ricostruito in base al principio costituzionale di ragionevolezza.

Il motivo è fondato.

Non è in primo luogo condivisibile l'affermazione della CTR secondo la quale il tenore della legge delega imporrebbe di considerare come unica lettura costituzionalmente orientata dell'art. 22 del D. Lgs. 472/1997 quella restrittiva proposta dalla contribuente. L'art. 133 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel delegare il Governo ad emanare "disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali", fissava fra i principi e criteri direttivi, accanto alla "previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria" (lettera i), anche la opportunità di procedere alla "revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari" (lettera o). La materia delle misure cautelari rientrava pertanto nella sua interezza nell'oggetto della delega, purché il potere delegato fosse esercitato in vista della semplificazione e possibilmente della unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari.

Contrariamente a quanto ha osservato la CTR, non v'è dunque ragione di ritenere che costituisca "una norma mal coordinata quella del 1° comma dell'art. 22 del decreto in questione", che prevede la possibilità, per l'ufficio creditore, di richiedere il sequestro conservativo (oltreché in base al provvedimento di irrogazione della sanzione o all'atto di contestazione) "in base al processo verbale di constatazione", che precede il momento sanzionatorio. Nella logica della disposizione normativa la possibilità di autorizzare il sequestro prescinde invero dalla previsione di un "atto irrogativo di sanzioni", richiedendo soltanto l'esistenza del "periculum in mora" e del "fumus" di un credito comunque fondato sulla normativa tributaria, sia a titolo di tributo che di sanzione.

Può notarsi che la norma qui esaminata (dell'art. 22 del D. Lgs. 47211997) ha sostituito nel sistema quella dell'art. 26 della legge n. 4 del 7 gennaio 1929, espressamente abrogato dall'art. 29 primo comma del D. Lgs. 472/1997. La disposizione ora abrogata prevedeva che l'intendente di finanza potesse chiedere al Presidente del Tribunale competente l'iscrizione di ipoteca legale o l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo sui beni del trasgressore "in base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione ... o della violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria". Nella interpretazione di quella disposizione peraltro, a fronte di contestazione analoga a quella mossa nel presente processo dalla società contribuente, questa corte osservò che "quando il credito sorge quale diretta conseguenza della violazione della legge finanziaria, non c'è ragione di distinguere quello relativo alla pena pecuniaria dalle (altre) obbligazioni derivanti (come l'imposta evasa) dalla stessa violazione, per limitare alla prima la operatività della misura cautelare" (Cass. 5872/1998). La considerazione resta valida anche per l'art. 22 del D. Lgs. 472/1997, e

chiarisce che sarebbe la lettura propostane dalla CTR a legittimarne il sospetto di illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza.

Il primo motivo di ricorso va dunque accolto. Il secondo resta assorbito.

Poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito rigettando l'opposizione proposta dalla società contribuente con l'introduzione della lite. Ma è giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione della società contribuente.

Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2009.